

News n. 9 del 05/04/2013

AVVISO – Aggiornamento posizione Agenti e rappresentanti di commercio e Agenti di affari in mediazione

A decorrere dal 12 maggio 2012 sono entrati in vigore i decreti del Ministero dello Sviluppo Economico del 26/10/2011, attuativi della delega prevista dall'art.80 del Dlgs. n.59/2010, pubblicati sulla G.U. n.10 del 13.01.20/12 che stabiliscono la soppressione dei Ruoli Mediatori, Agenti e rappresentanti di commercio e l'Elenco degli spedizionieri.

Le suddette disposizioni normative, che non modificano quelle previgenti relativamente al possesso dei requisiti professionali, rendono operative, dalla stessa data, le nuove procedure di iscrizione nel Registro Imprese e nel Repertorio delle notizie Economiche Amministrative (R.E.A.) dei soggetti che esercitano l'attività di Agente o di rappresentante di commercio e dei soggetti che esercitano l'attività di Agenti di Affari in mediazione e prevedono i seguenti adempimenti:

1. Soggetti in attività prima del 12.05.2012

I soggetti che svolgono l'attività di impresa per una delle attività citate, già iscritti al Registro delle Imprese, entro il 12 maggio 2013, devono inviare, all'Ufficio del Registro Imprese della Camera di Commercio competente, utilizzando la procedura della Comunicazione Unica, apposita istanza di aggiornamento della posizione contenente sia i dati relativi alla sede che a ciascuna unità locale nonché ai soggetti abilitati che svolgono l'attività per conto dell'impresa.

Rimangono invariati i requisiti professionali e le incompatibilità previsti dalla precedente normativa. Tali requisiti dovranno essere posseduti e dichiarati, oltre che dal titolare e da tutti i legali rappresentanti, anche da coloro che esercitano l'attività a qualsiasi titolo come ad esempio i dipendenti, i preposti, i collaboratori.

Le imprese iscritte ai ruoli ed elenchi sopra menzionati, attive ed iscritte quindi al Registro imprese che, entro il 12 maggio 2013, non provvedono all'invio della comunicazione di aggiornamento sono soggette all'inibizione dell'attività.

2. Persone fisiche non in attività

Le persone fisiche iscritte nel ruolo mediatori e nel ruolo agenti e rappresentanti di commercio ma non attive, possono, entro il 12 maggio 2013, iscriversi nell'apposita sezione "Transitorio" REA del Registro Imprese utilizzando la procedura "Comunica Starweb" .

In caso di inerzia, decorso il suddetto termine, i soggetti inadempienti non potranno più chiedere l'iscrizione nell'apposita sezione REA .

Tuttavia, l'iscrizione nel soppresso ruolo costituisce requisito professionale per l'avvio dell'attività nei 5 o 4 anni successivi al 12 maggio 2012, rispettivamente per gli agenti e rappresentanti di commercio e per i mediatori.

L'adempimento non riguarda gli spedizionieri.

I soggetti che cessano l'attività di mediazione o agenzia commerciale come titolari d'impresa o come collaboratori di impresa, dovranno, entro 90 giorni dalla cessazione dell'attività, pena decadenza, iscriversi nell'apposita sezione "A regime" del REA. L'iscrizione in questa sezione garantirà il mantenimento dell'abilitazione.

L'aggiornamento della posizione dovrà essere effettuato previa verifica delle seguenti condizioni:

1. Corrispondenza tra i dati presenti nel soppresso ruolo e quelli comunicati al registro Imprese; in particolare, i dati relativi ai legali rappresentanti devono coincidere
2. Assenza di eventuali cause di incompatibilità in capo ai soggetti che svolgono l'attività. Nel caso in cui non ci sia coincidenza sui dati relativi ai legali rappresentanti, l'istanza di aggiornamento dovrà essere inoltrata soltanto dopo aver presentato la SCIA di modifica con l'autocertificazione del possesso dei requisiti utilizzando la procedura informatica Comunica-StarWeb.

Le imprese che esercitano l'attività presso più localizzazioni devono presentare la SCIA per l'iscrizione nel Registro Imprese dei soggetti, in possesso dei requisiti, che svolgono l'attività per conto dell'impresa.

3. Nuove iscrizioni

I soggetti che intendono iniziare una delle attività sopra indicate dovranno presentare, esclusivamente in via telematica tramite la procedura "COMUNICA", una S.C.I.A. utilizzando l'apposito modello ministeriale. La SCIA dovrà essere allegata alla domanda di iscrizione o di inizio attività al Registro Imprese corredata dalle certificazioni e dichiarazioni previste dalla legge. La data di inizio dell'attività dovrà coincidere con la data di presentazione della domanda. La SCIA dovrà essere presentata per ogni unità locale operativa.